



STUDIO DALL'OSSO
Società Tra Professionisti

Spettabili Clienti dello studio
Loro sedi

Novità portate dalla legge di bilancio 2020 e da Decreto Fiscale

Con la presente circolare informativa si intende illustrare, in maniera sintetica, le principali novità apportate dalla Legge di bilancio per l'anno 2020 (L. 27.12.2019 n. 160, in vigore l'1.1.2020) e dal Decreto Fiscale ad essa collegata (DL 26.10.2019 n. 124 convertito nella L. 19.12.2019 n. 157).

La presente non ha lo scopo di illustrare in maniera dettagliata tutte le novità ma solo di informare circa il loro contenuto di massima. Si invitano quindi gli spettabili clienti dello studio a contattarci al fine di ricevere gli adeguati approfondimenti in funzione delle esigenze e delle fattispecie individuali.

Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP al fine di poter utilizzare i crediti, da esse derivanti, in compensazione

L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all'IRAP.

Studio Dall'Ossò S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Decorrenza:

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110, i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 possono quindi essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro annui per la preventiva presentazione della dichiarazione, analogamente a quanto chiarito in precedenza in relazione al visto di conformità, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 precisa che devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. "compensazioni interne o verticali", sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.

Tale disposizione è molto penalizzante per quelle realtà economiche che generano crediti tributari relativi alle imposte sul reddito e alle loro addizionali, alle imposte sostitutive ed all'IRAP in quanto di fatto "congelano" detto credito fino al momento in cui verrà presentata la relativa dichiarazione e non come, fino ad ora, fino all'anno immediatamente successivo a quello di formazione.

In pratica se fino ad ora un credito tributario di suddetta natura era utilizzabile in compensazione così detta "orizzontale" e cioè in compensazione da imposte e contributi di diversa natura, da ora lo stesso credito sarà utilizzabile solo trascorsi dieci giorni dall'invio della dichiarazione dal quale esso sorge. Si ricorda che, ad oggi, il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi è il 30 novembre dell'anno successivo e ciò significa che, ad oggi, i crediti sorti nell'anno 2019 sarebbero compensabili con imposte di altra natura o contributi solo dal 10 dicembre 2020. Si auspica quindi che l'Amministrazione Finanziaria si adoperi affinché le dichiarazioni dei redditi si possano trasmettere in termini più brevi provvedendo, rapidamente, a distribuire i modelli ed gli adeguate strutture informatiche atte a ciò. In ogni caso si ritiene improbabile poter utilizzare i crediti prima del mese di giugno dell'anno successivo e quindi, circa i crediti 2019, prima del 30 giugno 2020.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Resta la possibilità di utilizzare i crediti maturati in compensazioni con debiti relativi alla medesima imposta o al medesimo contributo.

Obbligo di utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
- dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta.

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Ritenute dei lavoratori impiegati nei contratti di appalto

La nuova norma si applica ai committenti che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Per rientrare nell'ambito applicativo della nuova disposizione devono coesistere **tutti** i requisiti sopra indicati.

Dal 1° gennaio 2020, secondo quanto previsto dal nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97, l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sarà responsabile per la determinazione ed il versamento delle ritenute e il committente svolgerà una funzione di controllo, dovendo chiedere alle medesime la copia dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute, al fine di verificare l'ammontare complessivo degli importi da queste versati.

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice dovrà consegnare i modelli F24 con l'elenco dei lavoratori e, per ciascun addetto impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio, il dettaglio delle ore lavorate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute operate, con la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Pertanto, per le fattispecie che rientrano nell'ambito applicativo della norma, dal 1° gennaio 2020 (secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DL 124/2019) si dovranno rispettare gli obblighi introdotti con l'art. 17-bis del DLgs. 241/97, il cui primo adempimento è il versamento delle ritenute previsto per il 17 febbraio 2020.

In vista di tale termine, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con la Risoluzione 24 dicembre 2019 n. 109, di aver istituito il codice "09" che identifica il "Committente" e che deve essere utilizzato nella compilazione del modello F24 per indicare il committente al quale si riferisce il versamento delle ritenute per tutti i lavoratori impiegati presso di esso.

La medesima risoluzione fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24 da utilizzare per il versamento delle ritenute, precisando che occorre compilare i campi della sezione "CONTRIBUENTE" indicando nel campo "codice fiscale" "il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento" e nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "codice identificativo". Infine, viene chiarito che tali modelli F24 saranno consultabili sia dal soggetto che ha effettuato il pagamento che dal committente tramite il "cassetto fiscale".

La disapplicazione della norma è subordinata alle circostanze che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell'ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti registrati sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

Per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per disapplicare la nuova disciplina, l'Agenzia delle Entrate rilascerà un certificato che avrà una validità di 4 mesi dal giorno in cui viene emesso. Conseguentemente, il committente dovrà porre attenzione alla scadenza del certificato per essere certo di non incorrere in sanzioni, nel caso in cui dovesse emergere un inadempimento nel versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice.

Reintroduzione dell'ACE in luogo della così detta “mini IRES”.

E' stata ufficializzata la “reviviscenza” dell'ACE, in sostituzione della c.d. “mini IRES” (la quale non ha e non avrà, quindi, mai trovato concreta applicazione): è quindi possibile porre alcune prime considerazioni di massima sull'agevolazione, così come ridisegnata dalla legge stessa.

La reintroduzione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. In altre parole, l'ACE viene ripristinata già dal 2019, non prevedendosi quindi alcuna interruzione da un anno all'altro nella relativa fruizione.

Le regole dell'agevolazione (soggetti ammessi al beneficio, sistema di calcolo, utilizzo a riduzione del reddito, riporto delle eccedenze ecc.) sono, quindi, quelle da tempo sperimentate, con, tuttavia, una ulteriore riduzione del coefficiente di remunerazione che viene fissato all'**1,3%**.

In estrema sintesi, per determinare gli effetti dell'agevolazione per il 2019 per le società di capitali occorrerà valutare, nell'arco temporale che va dal 2011 al 2019 medesimo, la somma algebrica di conferimenti e versamenti dei soci, rinunce ai crediti operate da parte dei soci stessi e accantonamenti di utili a riserva (con segno più) e di riduzioni per distribuzione di riserve ai soci, per investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni e per l'effetto delle clausole antielusive contenute nell'art. 10 del DM 3 agosto 2017 (con segno meno), ed applicare a questa somma algebrica il coefficiente dell'1,3%.

Per tutti i soggetti d'imposta, nella base di calcolo dell'agevolazione per il 2019 non rileva l'eventuale saldo attivo costituito a fronte della rivalutazione dei beni d'impresa operata al 31 dicembre 2019 grazie alla riapertura stabilita dall'art. 1 commi 696 ss. della stessa L. 160/2019, avendo il saldo natura di riserva indisponibile ai fini dell'ACE. Un possibile effetto della

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

rivalutazione è solo previsto ex post: l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 21 del 3 giugno 2015 (§ 3.13), ha infatti chiarito che l’indisponibilità viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati; per il 2019 questo effetto potrebbe però realizzarsi se ad essere ceduti sono beni rivalutati in ossequio a precedenti leggi di rivalutazione, sempre che la relativa riserva sia stata costituita dopo il 2010.

Buoni pasti cartacei

La legge n. 160/2019 prevede la modifica dell’importo non imponibile dei buoni pasti cartacei. L’importo esente diminuisce ad Euro 4.00 (prima era 5,29) per i buoni cartacei. Aumenta ad Euro 8.00 (prima era 7.00) per i buoni elettronici. Si precisa che tale cambiamento NON riguarda le somministrazioni di vitto in mense organizzate con convenzione aziendale; per tali erogazioni non esistono limiti di esenzione.

Autovettura aziendali ad uso promiscuo

Il valore del fringe benefit è confermato nelle stesse modalità per i contratti e le assegnazioni avvenute fino al 30 giugno 2020. Tale valore è pari al 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI.

Per le autovetture assegnate successivamente al 1 luglio 2020 tale percentuale subirà una modifica nei seguenti termini:

- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
- 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021;
- 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU

Varia la percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Nulla cambia circa l'indeducibilità ai fini IRAP.

È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019:

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021);

100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022).

Deducibilità nell'acquisto di beni strumentali nuovi.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0"(ex super ammortamento), è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni) nella misura del **6% del costo** e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016 (ex iper ammortamento) il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del **40%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; **20%** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24 e spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno). Nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura: nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo e innovazione.

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta in misura pari al 12% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

Credito di imposta per la formazione 4.0.

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta in misura pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Credito di imposta per la partecipazione a fiere internazionali

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (così detto "bonus facciate").

È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 (di fatto sono escluse solo le case isolate in campagna)

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di sola pulitura, sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

Proroga della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (così detto “ecobonus”)

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Proroga della detrazione sulle spese sostenute nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR

Proroga della detrazione sull’acquisto di mobili (così detto “bonus mobili”)

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019.

Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)

Dall’1.1.2020 viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici.

Circa lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle sole parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro.

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Viene inoltre soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

Cedolare secca sui contratti di locazione.

Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE e siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

Cedolare secca sulle locazioni commerciali.

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate.

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020 un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno ed il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'**11%** sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Rivalutazione dei beni d'impresa ed eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

Sono rivalutabili i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018; la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020 (si tratta del bilancio al 31 dicembre 2019).

La misura dell'imposta sostitutiva da assolvere sui maggiori valori è pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili. Per le imprese che intenderanno affrancare il saldo attivo di rivalutazione, è dovuta una ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Quanto agli effetti fiscali, essi decorrono:

- dal terzo esercizio successivo (ovvero, dal 2022, per i soggetti "solari"), in termini generali (ad esempio, con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative);
- dall'inizio del quarto esercizio successivo (ovvero, dal 1° gennaio 2023, per i soggetti "solari"), con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.

È possibile effettuare versamenti rateali delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l'eventuale affrancamento del saldo attivo, con un meccanismo di rate che dipende dall'entità delle imposte dovute. Più precisamente, per importi complessivi sino a 3 milioni di euro è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta successivi.

Se gli importi complessivi eccedono i 3 milioni di euro, il versamento può invece essere effettuato in un massimo di sei rate di pari importo, di cui:

- la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo;
- le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

Il riferimento posto dall'art. 1 comma 701 agli "importi complessivi" pare indicare che, per impostare il piano di rateazione, occorre riferirsi alla somma degli importi dovuti per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione e per l'eventuale imposta sostitutiva per l'affrancamento della riserva. Così, se ad esempio una società rivaluta beni ammortizzabili per 15 milioni di euro e affranca contestualmente il saldo attivo, le imposte dovute sono complessivamente pari a 3.300.000 euro (1.800.000 euro per la rivalutazione e 1.500.000 euro per l'affrancamento del saldo, ipotizzando quale base imponibile l'importo "lordo"), con il che dovrebbe essere ammesso il frazionamento degli importi dovuti in un massimo di sei rate, e non di tre rate.

Se l'impresa sceglie, quindi, di frazionare le somme dovute nel numero massimo di rate possibili (sei):

- ciascuna di esse ammonta a 550.000 euro;
- le scadenze previste sarebbero il 30 giugno 2020, il 30 novembre 2020, il 30 giugno 2021, il 30 novembre 2021, il 30 giugno 2022 e il 30 novembre 2022.

È importante notare come la norma non preveda in modo espreso la corresponsione di interessi sulle rate successive alla prima, diversamente da quanto, ad esempio, accade nel contesto della rateizzazione delle imposte sostitutive per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni dei soggetti non imprenditori. Sembra, quindi,

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

esservi spazio per un frazionamento “gratuito” (non si rientrerebbe, infatti, in alcuna delle ipotesi di applicazione automatica di interessi previste dal DM 21 maggio 2009), fatto che aumenterebbe l’appeal della misura.

Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

La legge di bilancio 2020 prevede l’incremento **dal 20% al 26%** dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).

Nuova IMU

Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la definizione di abitazione principale e relative pertinenze, le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli, le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni e le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

Liquidazione dell'IMU

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protrato il possesso.

Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.

Si computa in capo all'acquirente dell'immobile il giorno di trasferimento del possesso e l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente e la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante il modello F24 o bollettino postale oltre che la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento

Principali novità in materia di IVA

Il DL 124/2019 ha previsto alcune novità in materia di IVA di immediato interesse per i professionisti. Si segnala, in questa sede:

- la modifica della periodicità dell'esterometro da mensile a trimestrale;
- la possibilità di assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro;
- la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le fatture relative a prestazioni aventi carattere sanitario, rese nei confronti delle persone fisiche.

Modifica della periodicità dell'esterometro.

L'art. 16 co. 1-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), modificando l'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, stabilisce che la trasmissione telematica dei dati dell'esterometro "è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento".

La norma non fissa una precisa decorrenza per la nuova periodicità, ma è ragionevole ritenere che essa si applichi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Per le operazioni relative all'ultimo trimestre 2019, dovrebbe invece permanere la periodicità mensile dell'adempimento.

Sulla base di questa impostazione si riepilogano, nella seguente tabella, i termini di scadenza della comunicazione per il quarto semestre 2019 e per l'anno d'imposta 2020.

Periodo di riferimento	Scadenza della comunicazione
Ottobre 2019	2.12.2019
Novembre 2019	31.12.2019
Dicembre 2019	31.1.2020
I trimestre 2020	30.4.2020
II trimestre 2020	31.7.2020
III trimestre 2020	2.11.2020
IV trimestre 2020	1.2.2021

Novità relative al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'art. 17 co. 1-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019) stabilisce che, per importi non superiori ad un limite annuo di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta di bollo derivante da fatture elettroniche può essere effettuato anche con cadenza semestrale, entro le scadenze del:

16 giugno;

16 dicembre.

L'art. 17 del DL 124/2019, modificando l'art 12-novies del DL 34/2019, stabilisce inoltre che, nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

l'importo dovuto;

la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;

gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Divieto di trasmissione delle fatture elettroniche per prestazioni sanitarie.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

L'art. 15 del DL 124/2019 stabilisce la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018).

Detto divieto ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese da parte soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018).

Si cogli l'occasione per illustrare altre novità in vigore dall'anno 2020.

Maggiori requisiti richiesti per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie.

Le modifiche apportate alla formulazione dell'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, ad opera della direttiva 2018/1910/Ce fanno sì che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, perché sia riconosciuto il regime di non imponibilità è necessario siano integrati cinque – e non più quattro – presupposti:

- l'operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);
- l'operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario soggetto passivo (o ente non soggetto passivo) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la movimentazione dei beni; secondo le nuove disposizioni, inoltre, l'acquirente è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero identificativo IVA (requisito soggettivo). La non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido. Pertanto, sul piano operativo, il cedente dovrà provvedere a ottenere dal cessionario il codice identificativo e dovrà verificare, per ogni transazione, se lo stesso esiste nel sistema Vies.

- l'accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà);

- l'accordo tra le parti è a titolo oneroso (requisito dell'onerosità);

- il cedente provvede a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni intra-Ue, riportando le

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

informazioni riguardanti l'operazione posta in essere, secondo il disposto degli artt. 262 e ss della Direttiva 2006/112/CE (requisito "comunicativo").

Ne segue che due adempimenti ritenuti nel passato formali assurgono adesso a requisiti sostanziali: l'iscrizione dell'acquirente nell'archivio del sistema VIES da cui scaturisce, al contempo, l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di comunicare alla controparte il numero identificativo IVA e l'obbligo posto a carico del cedente di verificare (conservandone prova) l'esistenza dell'iscrizione e la correttezza del dato comunicato; la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue in maniera (completa e) corretta.

Come si legge anche nelle Note esplicative della Commissione europea "2020 Quick Fixes", la nuova formulazione dell'art. 138 della direttiva 2006/112 non richiede che il numero di identificazione IVA sia rilasciato al cessionario dall'autorità fiscale dello Stato membro di destinazione dei beni; è infatti sufficiente che si tratti di una identificazione IVA attribuita da uno Stato membro diverso dal quello di origine dei beni.

Quanto alla forma e al contenuto della comunicazione tra le parti, questa non è specificatamente individuata dal legislatore unionale; tuttavia, il fatto che la fattura emessa dal cedente riporti il numero di partita IVA dell'acquirente porterebbe a concludere che la comunicazione sia avvenuta.

Osservando il nuovo dettato da una diversa angolazione, si può concludere che il regime di non imponibilità per le cessioni intra-Ue di beni non è applicabile al verificarsi anche solo di uno dei seguenti casi:

- il cessionario comunica, quale proprio numero identificativo IVA, quello rilasciato dallo Stato membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;

- il cedente riceve dal cessionario l'indicazione di un numero di partita IVA che non risulta dal database VIES;

- il cedente non ha presentato l'elenco riepilogativo INTRASTAT o lo ha presentato riportando dati non corretti, salvo che egli possa giustificare l'inadempimento secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti (e.g. secondo le Note esplicative, il cedente dimostra di avere incluso l'operazione nel listing del mese successivo per puro errore materiale, etc.). In tali circostanze, non essendosi verificati tutti i presupposti prescritti, l'operazione sarebbe da assoggettare ad imposta secondo la normativa vigente nello Stato membro di origine del bene.

Il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a recepire nell'ordinamento interno le richiamate disposizioni. Tuttavia, considerato che le disposizioni contenute nella direttiva appaiono sufficientemente dettagliate da consentirne la diretta applicazione, le regole armonizzate dovrebbero

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

considerarsi efficaci, ai fini IVA in Italia, anche in assenza di formale recepimento interno (in senso difforme si veda Assonime, circ. n. 29/2019).

Si resta a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento o approfondimento in materia.

Giorgio Dall'Osso

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodallosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodallosso.com